

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AROMASICAMBIA!"

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "ARomaSiCambia!" con sede in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 36.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 2

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) organizzare iniziative culturali destinate a favorire lo sviluppo sociale, culturale e professionale, anche attraverso la promozione dell'innovazione e della necessaria e propedeutica ricerca, nonché della formazione, in tutti gli ambiti della società;
- b) ideare e realizzare progetti di sviluppo sociale ed economico di livello internazionale, nazionale e territoriale, con una particolare attenzione ai giovani, alla creazione e allo sviluppo d'impresa, al miglioramento dei servizi di welfare e della giustizia, nonché per il miglioramento e la valorizzazione del territorio di Roma Capitale, inteso inoltre come luogo fisico di sperimentazione di buone pratiche replicabili in altri territori;
- c) sensibilizzare le istituzioni a tutti i livelli (internazionale, nazionale, territoriale) su problematiche di interesse dell'Associazione, proporre modifiche e soluzioni ad interventi e politiche locali, nazionali e internazionali e porre in essere azioni congiunte per la ricerca delle relative soluzioni;
- d) cooperare con altre organizzazioni e/o enti che abbiano missioni e/o scopi simili a quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art. 3 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e/o utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni che

condividano le proprie finalità;

- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) partecipare a società di capitali, con esclusione di partecipazioni di controllo, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi contenuti nell'art. 3 del presente statuto;
- f) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire il raggiungimento dello scopo associativo;
- g) ideare e sviluppare progetti affini alle finalità di cui all'art. 3 anche per conto terzi;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;
- j) svolgere, in via strumentale e connessa al perseguimento dei fini associativi, attività di distribuzione e cessione di beni con particolare riguardo alla diffusione di prodotti del settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità associative.

ART. 4

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali, mentre eventuali finanziatori o donatori, ovvero persone fisiche o giuridiche che versino contributi all'Associazione, non necessariamente dovranno acquisire la qualifica di socio.

ART. 5

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Il Consiglio direttivo ha facoltà di rifiutare una richiesta di iscrizione, la reiezione deve essere motivata.

Il Consiglio Direttivo, attraverso il Segretario, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento, salvo il mancato versamento degli eventuali contributi straordinari.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare la quota associativa annuale, ove prevista.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice-presidente;
- 5) Il Segretario;
- 6) Il Tesoriere;
- 7) Il Comitato Scientifico.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo e il collegio dei revisori;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione scritta (anche per e mail, i cui indirizzi dovranno essere acquisiti sistematicamente dal Segretario) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 15 giorni (ridotti a 7 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11

VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 12

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di 6 membri a un massimo di 12, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario. Nomina altresì, tra i membri dell'Assemblea, un Tesoriere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 60 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche per e mail, i cui indirizzi dovranno essere acquisiti sistematicamente dal Segretario), da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 riunioni annue del Consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro giornale della contabilità sociale.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Il Segretario si occupa dello sviluppo e della gestione dei nuovi aderenti.

ART. 18 BIS

IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i membri dell'Assemblea. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le

modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Alla fine di ciascun esercizio, il Tesoriere predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà all'Assemblea dei soci le risultanze dell'operato nel corso d'anno. Predisporre, inoltre, il libro giornale della contabilità sociale.

Il Tesoriere predisporre inoltre il bilancio preventivo e consuntivo per la delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 19

II COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la durata dell'incarico. I suoi membri possono essere terzi estranei e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Propone al Consiglio Direttivo linee di politica culturale e scientifica e iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Associazione.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano se nominato, che ne coordina l'attività.

Il Comitato scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

ART. 20

SEZIONE GIOVANI

L'Associazione promuove la partecipazione dei giovani alle attività della stessa, con lo scopo precipuo di ottenere una stretta collaborazione e sinergia con chi vive la formazione in prima persona, a livello scolastico, universitario o professionale.

Per "giovani" si intendono tutti i ragazzi e le ragazze di età ricompresa tra i 14 e i 30 anni (di seguito "i Giovani"), salvo deroghe deliberate dall'Assemblea.

I Giovani aderiscono alla Associazione secondo quanto previsto dal presente statuto, ma hanno diritto a versare una quota associativa ridotta pari al 40% e parimenti per i contributi straordinari, se lavoratori, e a versare una quota simbolica di Euro 2,00, se studenti, disoccupati, stagisti, apprendisti e/o praticanti delle libere professioni.

I Giovani iscritti all'Associazione partecipano attivamente a tutte le attività dell'Associazione medesima ed hanno pari diritti ed obblighi dei Soci, fatti salvi i casi in cui è espressamente richiesta la maggiore età.

I Giovani si riuniscono in una Assemblea dei Giovani, in cui adottano in autonomia le proprie decisioni e pianificano le proprie azioni.

Le adunanze dell'Assemblea dei Giovani sono convocate via email, facebook, sms, o altri mezzi telefonici o informatici.

Le decisioni dell'Assemblea dei Giovani sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Si applicano all'Assemblea dei Giovani le medesime norme in materia di quorum costitutivi su descritte in merito all'Assemblea dei Soci.

I Giovani, se in numero maggiore di 10, eleggono al proprio interno un "Coordinatore dei Giovani", che coordina le attività degli stessi. Al fine dell'elezione del Coordinatore dei Giovani è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli Giovani iscritti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, i 2 candidati che hanno preso il maggior numero di voti partecipano ad un ballottaggio. Chi ottiene il maggior numero di voti viene nominato Coordinatore dei Giovani. Le modalità concrete di elezione sono decise nel dettaglio dall'Assemblea dei Giovani.

Il Coordinatore dei Giovani prende parte alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione senza diritto di voto, resta in carica 2 anni, ed è rieleggibile per non più di n. 2 volte.

ART. 21

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea, fatta salvo diversa delibera dell'Assemblea dei Soci.

ART. 22

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. Il primo bilancio di esercizio sarà invece prodotto entro due mesi dalla costituzione della stessa.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i 7 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 24**SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 25**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.